



Regolamento interno per l'ammissione e la dimissione di utenti dai Servizi

**Approvato con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
n. 04 del 16/01/2020**

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'ammissione e la dimissione di persone con disabilità presso i seguenti Servizi gestiti direttamente:
 - a) Centro Socio Riabilitativo Educativo (C.S.R.E.);
 - b) Servizio Residenziale;
 - c) Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.);nonché l'eventuale trasferimento di utenti tra diversi servizi.
2. I Servizi di cui ai punti a) e b) sono destinati a persone adulte con età non superiore ai 65 anni.
3. Il primo accoglimento presso i Servizi di cui ai punti a) e b), di norma, può avvenire a favore di persone adulte con età non superiore a 60 anni.
4. Il Servizio di cui al punto c) è destinato a persone iscritte negli elenchi di cui all'art. 8 legge 68/1999 del Collocamento Mirato.

ART. 2 – ORGANO COMPETENTE A DELIBERARE L'AMMISSIONE E LA DIMISSIONE

1. L'ammissione e la dimissione di utenti dei servizi consortili avviene, di norma, con provvedimento del Direttore dell'Ente, sentito il parere del Comitato Tecnico Interno competente di cui al successivo art. 4.
2. Particolari situazioni potranno essere sottoposte, a giudizio del Direttore, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. L'ammissione ai servizi dell'Ente, per qualsiasi forma prevista dal successivo art. 5 c. 1, avviene su domanda dell'interessato o di altro soggetto avente titolo (familiare, tutore, amministratore di sostegno, etc.), redatta su apposito modulo e presentata al Servizio Sociale competente per territorio.
2. La domanda deve pervenire al C.A.M.P.P. per il tramite del Servizio Sociale dei Comuni competente per territorio ed è accompagnata da:
 - a) per i C.S.R.E. e i Servizi Residenziali: una richiesta formale di inserimento da parte del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale competente, completa di una relazione tecnica formulata dall'N.P.I. o dall'E.M.T. competente e un verbale con proposta di inserimento formulata in sede di U.V.M.;
 - b) per il S.I.L.: una richiesta formale di inserimento da parte del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale competente, completa della relazione tecnica formulata dall'E.M.T. o dall'U.V.D. (Unità di Valutazione Distrettuale) o una segnalazione del Comitato Tecnico per il Diritto al Lavoro dei Disabili ex lege 68/99.
2. La comunicazione di copertura della spesa da parte del Comune di residenza o dell'Ente Gestore del Servizio Sociale competente dell'aspirante relativamente agli oneri di competenza (nel caso di utente residente in comune non consorziato la copertura della spesa potrà essere garantita dal comune stesso o dall'Ente a cui è stata delegata la gestione del servizio per l'handicap), dovrà essere trasmessa al momento di effettiva disponibilità all'accoglimento.
3. Nel caso di utente residente in comune non consorziato, la domanda può pervenire anche per il tramite degli uffici competenti dell'Ente delegato alla gestione del Servizio

per l'handicap.

Art. 4 – COMITATO TECNICO INTERNO

1. È istituito un Comitato Tecnico Interno con il compito di eseguire una valutazione sull'accoglimento della domanda di accesso ai Servizi.
2. Per i Servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), la valutazione verrà effettuata rispetto ai seguenti fattori:
 - a) Caratteristiche soggettive della persona proposta e loro compatibilità con la tipologia prevista per il Servizio richiesto nonché con le condizioni di vita comunitaria;
 - b) Condizioni ricettive del Servizio richiesto relativamente sia all'allestimento strutturale sia alla capienza contingente dello stesso;
 - c) Sostenibilità di interventi individualizzati a favore di persone con problemi comportamentali ad alta intensità, certificati da specifica relazione, ipotizzando modalità, tempi e costi derivanti.
- a. Il Comitato Tecnico Interno è chiamato inoltre a:
 - a) Esprimere una valutazione sulle esigenze ed opportunità di spostamento di utenti fra i vari Servizi, ancorché temporaneo, anche considerando la praticabilità della soluzione e l'impatto economico richiesto dalla proposta.
 - b) Fornire all'Organo competente un parere in merito ed ogni notizia utile ai fini del perfezionamento dell'atto formale per l'ammissione;
 - c) Fornire all'Organo competente indirizzi sulla tipologia di titolo di ammissione da applicare al caso oggetto di valutazione.
- b. Di norma il Comitato Tecnico Interno si riunisce con cadenza trimestrale, fatta salva la possibilità di convocazione per la valutazione di richieste urgenti.
- c. Per i Servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), il Comitato Tecnico Interno effettuerà la valutazione rispetto ai requisiti identificati nelle "Linee Guida Criteri di accesso al Servizio Integrazione Lavorativa" adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e allegate al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.
- d. Esso è costituito:
 - a) Per i CSRE e i Servizi residenziali: dai Referenti di ciascun Servizio, dal Direttore Responsabile del Servizio Residenziale, ed è presieduto dal Direttore;
 - b) Per il S.I.L.: dal Titolare di Posizione Organizzativa e da un operatore del Servizio referente per il territorio di residenza dell'aspirante.

Art. 5 - TIPI DI AMMISSIONE

1. L'ammissione ad un servizio del Consorzio può riferirsi ad uno dei seguenti titoli:
 - a) **a titolo pieno**, laddove sia verificata la congruenza tra la richiesta del soggetto e gli interventi offerti dal Servizio;
 - b) **a titolo particolare** (solo per C.S.R.E.), quando si tratta di seguire specifiche iniziative di inserimento e di integrazione poste in atto in favore dell'utenza e che prevedono l'ordinaria fruizione delle attività quotidiane allestite dal Servizio articolate solo su alcuni giorni alla settimana.
La frequenza di un giorno alla settimana è ammessa per periodi non superiori ad una annualità e solo con l'obiettivo di accompagnare l'utente verso un aumento del numero delle giornate di frequenza oppure verso una dimissione finalizzata

- c) **a titolo sperimentale** (solo per C.S.R.E.), allorché si tratta di verificare l'opportunità o la possibilità di un successivo inserimento in via definitiva; la frequenza a titolo sperimentale ha la durata di tre mesi, prorogabili, su proposta del Comitato Tecnico Interno, con relazione motivata, fino a un massimo di complessivi 12 mesi;
- d) **a titolo di "progetto"** (solo per C.S.R.E.), allorché la frequenza del Servizio è condivisa con la frequenza scolastica. L'ammissione riguarda ragazzi che sono giunti all'ultimo anno del proprio percorso scolastico. L'esperienza è regolata da apposita convenzione tra C.A.M.P.P. ed Istituto Scolastico frequentato dal soggetto.

La proposta, sviluppata nell'ambito di un progetto condiviso tra la famiglia e i Servizi competenti, mira ad offrire ai giovani la possibilità di sperimentare attività alternative a quelle scolastiche e a valutare l'eventuale accesso alla specifica tipologia di Servizio offerto dal CAMPP.

Di norma l'esperienza è proponibile per la durata di un anno scolastico.

L'accoglimento a titolo di "progetto" può essere realizzato presso la sede di uno dei Servizi con riferimento all'Ambito di residenza del soggetto, al fine di agevolare l'eventuale inserimento a diverso titolo presso lo stesso Servizio.

Per assicurare la sostenibilità dell'accesso verranno considerati, presso la singola struttura, al massimo due casi per anno scolastico.

- e) **a titolo di "emergenza"** (solo per Servizio Residenziale), riguarda l'accoglimento di utenti le cui famiglie devono fronteggiare situazioni contingenti di assenza o impossibilità temporanea a provvedere al proprio congiunto disabile.
- f) **a titolo di "sollievo"** (solo per Servizio Residenziale), al fine di alleggerire la pressione assistenziale gravante sul nucleo familiare.
- g) **a titolo di "risorse individualizzate"** configurabile in una delle seguenti forme:
 1. allorché si tratta di un accoglimento che riguarda uno qualsiasi dei precedenti titoli elencati e che comporta l'attivazione di un intervento educativo e/o assistenziale supplementare rispetto a quelli ordinari.
 2. allorché si tratta di attivare una progettualità personalizzata non rientrante in uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad
 - f) del presente comma e che risponde a criteri di innovazione dei Servizi contemplando modalità e tempi di realizzazione degli interventi in risposta a peculiari richieste degli utenti.

2. L'ammissione a titolo particolare e/o sperimentale e/o di progetto è consentita, presso ciascun C.S.R.E., solo se viene assicurata la sostenibilità rispetto agli equilibri settimanali e giornalieri di frequenza del Servizio da parte dell'intero gruppo di fruitori.

3. Le ammissioni a titolo di "emergenza" e di "sollievo" sono riservate a persone, con disabilità, già inserite presso uno dei Servizi del CAMPP o residenti in uno dei comuni consorziati.

4. Al momento dell'ammissione a titolo di "emergenza" o di "sollievo" la persona deve essere dotata della documentazione sanitaria e di eventuali prescrizioni farmacologiche come previsto dal Regolamento di funzionamento del Servizio Residenziale.

5. Si dà seguito all'ammissione dell'utente a titolo di:

- "emergenza" subordinatamente al ricevimento, presso la struttura, di una segnalazione da parte del Servizio Sociale dei Comuni competente per territorio nonché di un impegno al sostegno della spesa per l'accoglimento, prioritariamente sottoscritto dal soggetto interessato o da chi per esso (familiare/Tutore/Amministratore di Sostegno o persona avente

titolo) o, in caso di impossibilità, dall'Ente Gestore del Servizio Sociale del Comune di residenza dell'interessato, che provvederà a trasmetterlo entro 3 giorni lavorativi dall'accoglimento;

- "sollevio" subordinatamente al ricevimento, presso la struttura, di un impegno di spesa per l'accoglimento, sottoscritto dal familiare/Tutore/Amministratore di Sostegno o persona avente titolo.
- 6. Le competenze del Comitato Tecnico Interno di cui all'art. 4 c. 1 lettere a), b) e c), nel caso di ammissioni a titolo di emergenza, vengono demandate direttamente al Direttore Responsabile del Servizio Residenziale.
- 7. Il periodo di accoglimento per "emergenza" e per "sollevio" è limitato ad un massimo di due settimane, eccezionalmente prolungabile previo parere del Direttore Responsabile del Servizio Residenziale.
- 8. In caso di disponibilità di posti, tali forme di accoglienza del singolo soggetto potranno essere ripetute in corso d'anno. Per il titolo "sollevio" vale l'ordine cronologico delle richieste di accesso.
- 9. In ogni caso, in generale, il provvedimento, adottato dal Direttore, dovrà espressamente menzionare il servizio preposto a seguire le attività di inserimento e di integrazione di cui trattasi.
- 10. (Per i Servizi Semi-residenziali e Residenziali) Al fine di organizzare e garantire tutte le condizioni necessarie per un positivo inserimento, l'ammissione, fatta eccezione per documentate situazioni contingenti, avviene a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno; per far fronte a situazioni particolari, compatibilmente con la disponibilità di risorse operative ed ambientali, l'ammissione può avvenire in momenti diversi dell'anno.
- 11. Il SIL, rispetto ai progetti e interventi ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, lettere a) e b), Legge Regionale 25 settembre 1996, n. 41, procede all'ammissione dell'utenza in applicazione delle "Linee Guida Criteri di accesso al Servizio Integrazione Lavorativa" adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e allegate al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.
- 12. Il SIL, in considerazione delle modalità di contribuzione da parte dell'Amministrazione Regionale per l'attivazione dei progetti ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, lettere a) e b), Legge Regionale 25 settembre 1996, n. 41, determina annualmente il numero di progetti complessivamente attivabili per l'intero territorio della provincia di Udine, con eccezione dell'Ambito Distrettuale di San Daniele del Friuli.
- 13. Le risorse economiche destinate dalla Regione per l'attivazione dei progetti di cui all'art. 14 ter, comma 1, lettere a) e b), Legge Regionale 25 settembre 1996, n. 41, ed in base alle quali viene determinato il numero stesso di progetti, saranno ripartite territorialmente fra gli Ambiti Distrettuali, come individuati al comma 6 del presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il cinquanta per cento sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza dell'Ambito Distrettuale;
 - b) il cinquanta per cento sulla base dei progetti realizzati dal Servizio in ciascuno degli Ambiti di cui al comma 6 del presente articolo nell'anno precedente.
- 14. La determinazione del numero di progetti complessivamente attivabili e la sua ripartizione territoriale fra gli Ambiti saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione da adottare entro il 15 ottobre di ciascun anno per l'annualità successiva.
- 15. Il numero di progetti attivabili per ogni ambito potrà essere eventualmente incrementato in

funzione e subordinatamente al reperimento di altre forme di copertura economica.

16. Il SIL procederà alle nuove ammissioni (prese in carico), ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con le seguenti modalità:
- le segnalazioni pervenute nel primo semestre (gennaio-giugno) dell'anno di riferimento saranno esaminate alla data di presentazione: la persona richiedente potrà essere vista e valutata contestualmente, mentre la sua presa in carico, con eventuale avvio del tirocinio, sarà effettuata, previa garanzia di copertura economica, nel semestre successivo;
 - le segnalazioni pervenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) dell'anno saranno esaminate alla data di presentazione: la persona richiedente potrà essere vista e valutata contestualmente, ma la presa in carico, con eventuale avvio del tirocinio, sarà effettuata, previa garanzia di copertura economica, nel primo semestre dell'anno successivo.
 - Eventuali dimissioni, intervenute nel corso dell'anno, daranno luogo alla possibilità di un nuovo ingresso anticipato rispetto alle disposizioni contenute nel paragrafo precedente. Verrà dato seguito ad una nuova ammissione, in base all'elenco di priorità dei candidati elaborata e condivisa tra il S.I.L., l'Ambito Distrettuale e l'Equipe Multidisciplinare Territoriale competenti.
17. Il SIL, rispetto ai percorsi personalizzati di integrazione lavorativa ai sensi della Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 Titolo III, Capo II, procede all'ammissione dell'utenza su incarico del Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 38 della Legge Regionale 18/2005 e in applicazione alla Delibera della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2429 e s.m.i..
18. Le ammissioni sono subordinate alla verifica di disponibilità economiche per l'attivazione dei progetti medesimi.

Art. 8 – APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'Assemblea Consortile determina ogni anno, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e con effetto dall'anno successivo, l'ammontare del contributo annuo da porre a carico del Comune di residenza (o Ente delegato alla gestione dei servizi per l'handicap nel caso di utenza residente in comune non consorziato) per la frequenza di ciascun tipo di servizio.
2. Di norma la quota per la frequenza a titolo pieno decorre dal 1° gennaio, fa riferimento all'intero anno e non è frazionabile, salvo i casi di dimissione d'ufficio o decesso dell'utente, per i quali essa è dovuta, su base mensile, in proporzione al periodo di frequenza nell'anno in corso (in caso di frequenza superiore ai quindici giorni verrà addebitato il costo per l'interomese).
3. L'onere per la frequenza a titolo particolare, a titolo di progetto di cui all'art. 5, comma 1 lettere b) e d) farà riferimento allo specifico progetto e sarà proporzionato alla tipologia del servizio offerto accogliente, alle risorse impegnate e verrà determinato con atto del Direttore.
4. Il pagamento dell'onere per la frequenza a titolo di "risorse individualizzate" verrà garantito dal Comune di residenza (o Ente delegato alla gestione dei servizi per l'handicap nel caso di utenza residente in comune non consorziato) in forma di rimborso di tutte le spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione del Servizio, preventivamente concordate tra Ente gestore e Ente richiedente.

5. La frequenza a titolo sperimentale di cui all'art. 5 comma 1 lett. c non determina l'applicazione della tariffa. In tal caso il comune di residenza dell'utente/Ente delegato alla gestione dei servizi per l'handicap provvederà a garantire il servizio di trasporto nonché la presenza di un operatore che accompagnerà l'utente durante la sua permanenza presso il Centro.
6. In caso di ammissione al servizio in corso d'anno la quota per la frequenza è determinata, su base mensile, proporzionalmente al periodo di iscrizione al servizio nell'anno stesso.
7. Durante il periodo di iscrizione al servizio la contribuzione è dovuta per intero, indipendentemente dalla frequenza costante del servizio medesimo.
8. La retta per la frequenza del Servizio Residenziale a titolo di "emergenza" di cui all'art. 5, comma 1 lettera e) è a carico dell'Ente Gestore del Servizio Sociale del Comune di residenza dell'interessato richiedente l'accesso stesso.
9. Nel caso di accoglimento a titolo di "emergenza" di persona non conosciuta dal Servizio Residenziale o presentante problematiche complesse, la retta per la frequenza, fino al primo incontro di U.V.M., sarà applicata in misura doppia per consentire l'erogazione delle necessarie risorse.
10. La retta per la frequenza del Servizio Residenziale a titolo di "sollevio", di cui all'art. 5, comma 1 lettere f) è a carico della famiglia/Tutore/Amministratore di Sostegno richiedente l'accesso stesso.
11. La retta per la frequenza del Servizio Residenziale a titolo di "emergenza" e "sollevio" è definita annualmente dall'Assemblea Consortile.
12. Al fine di garantire la miglior organizzazione dei servizi, nel rispetto di quanto previsto al punto 2 dell'art. 7 del presente regolamento, la retta farà carico al Comune di residenza della persona disabile per l'intero trimestre a decorrere dalla data del preavviso (nel caso di utente residente in comune non consorziato la copertura della spesa dovrà essere garantita dal comune stesso o dall'Ente a cui è stata delegata la gestione del servizio per l'handicap). Tale condizione non si applica agli utenti del S.I.L..

Art. 9 – PAGAMENTI

1. Le modalità per il versamento delle quote di partecipazione a carico dei Comuni consorziati sono disciplinate dallo Statuto dell'Ente.
2. Il pagamento avviene, di norma, in due rate uguali da liquidarsi: la prima entro 31 marzo, la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. I Comuni non consorziati/Enti delegati alla gestione dei servizi per l'handicap provvedono al versamento delle tariffe dovute secondo apposita clausola contenuta nella convenzione sottoscritta con il C.A.M.P.P. di cui all'art. 6.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento potrà essere modificato o sostituito, su proposta del Direttore, a seguito di cambiamenti organizzativi o di istituzione di nuovi Servizi.
2. Esso entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Sono ammesse al Servizio Integrazione Lavorativa le persone disabili che presentano i seguenti requisiti:

1. Iscrizione nell'elenco dei disabili (art. 8, c.2 L. 68/1999) con esito della relazione conclusiva rilasciata dalla competente commissione medica di accertamento della disabilità indicante la necessità di attivare servizi e strumenti di mediazione.

In particolare:

- a) per quanto riguarda i percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa previsti dall'art. 14 ter della L.R. 41/96 i destinatari sono le persone disabili come definite dall'art. 3 della L.104/92 in età lavorativa e in condizione di disabilità "complessa", riferibile prevalentemente a menomazioni fisiche, sensoriali e intellettive tali da rendere necessario l'utilizzo di strumenti di mediazione e di supporto;
- b) per quanto riguarda i percorsi personalizzati di integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 36 comma 2 L.R.18/05 i destinatari sono le persone che necessitano di forme di accompagnamento e mediazione nell'inserimento lavorativo, di attivazione di tirocinio di formazione e orientamento e di monitoraggio e supporto rispetto all'assunzione.

Tutte le persone in possesso dei requisiti oggettivi sopracitati saranno valutate dall'equipe del S.I.L. per essere ammesse al servizio.

Il candidato, per accedere al SIL, deve comunque evidenziare il possesso di condizioni minime per sostenere un inserimento lavorativo. Si tratta di criteri valutativi che riguardano la globalità della persona; condizioni necessarie in quanto l'inserimento lavorativo non si limita alla dimensione legata alle abilità lavorative, ma comprende anche altri aspetti.

È evidente, infatti, che la mancanza di uno dei requisiti sottoesposti rende difficile ogni tipo di integrazione, viceversa un profilo completo, sia pure con un livello sostanzialmente ridotto, può consentire una buona interazione.

I requisiti minimi per i percorsi di formazione in situazione attraverso l'attivazione di tirocini vanno individuati nelle:

Capacità relazioni (possedute o implementabili)	<ul style="list-style-type: none">- essere in grado di comprendere ed accettare le regole del contesto lavorativo- essere adeguato nelle relazioni formali
Comprensione del "rischio e della sicurezza"	<ul style="list-style-type: none">- riconoscere i rischi della propria attività- saper evitare le situazioni pericolose per sé e per gli altri
Autonomia personale (posseduta o implementabile)	<ul style="list-style-type: none">- essere in grado di muoversi da soli, curare l'igiene personale, vestirsi, mangiare da soli,...- essere in grado di scegliere, decidere della propria vita, organizzarsi, rifiutare- essere in grado di assumersi responsabilità e doveri, desiderare e avere interessi per sé

Inoltre, la persona disabile che accede al S.I.L. deve essere in possesso di un adeguato livello di:

Capacità cognitive di base	<ul style="list-style-type: none">- memorizzare le informazioni- mantenere la concentrazione- comprendere la relazione causa-effetto- acquisire nuove informazioni
-----------------------------------	---

	- essere consapevole delle proprie difficoltà
Capacità esecutive di base	- essere in grado di usare semplici strumenti di lavoro - saper portare a termine piccoli compiti

Questi requisiti evidenziano un profilo personale rispondente all'art. 2 co. 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza che definisce Lavoratore "la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione".

ALLEGATO 2
MODALITÀ ACCOGLIMENTO DI UTENTI RESIDENZIALI

1. La richiesta di accoglimento residenziale viene presentata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
2. Il CAMPP è membro effettivo dell'U.V.M..
3. Il Comitato Tecnico del C.A.M.P.P., previsto dall'art. 4 del Regolamento Interno per l'ammissione e la dimissione di utenti dai Servizi, viene convocato nel breve termine per valutare la possibilità di accoglimento della persona presso uno dei Servizi Residenziali secondo i seguenti criteri:
 - a) compatibilità con la tipologia dell'utenza prevista per il Servizio richiesto nonché con le condizioni di vita comunitaria;
 - b) capacità ricettiva del Servizio stesso con verifica rispetto all'esistenza di casi in lista di attesa;
 - c) disponibilità di risorse presso il Servizio individuato.
4. In caso di valutazione positiva, il C.A.M.P.P. informa il Servizio Sociale di riferimento e i servizi per la disabilità dell'Azienda sanitaria avvia la procedura per la realizzazione dell'inserimento.
5. In caso di impossibilità nella realizzazione dell'accoglimento presso i Servizi gestiti direttamente il C.A.M.P.P.:
 - a) avvia la ricerca di una collocazione idonea alle esigenze dell'aspirante utente;
 - b) propone ai Servizi Sociali e ai servizi per la disabilità dell'Azienda sanitaria la struttura individuata e ne condivide con gli stessi l'offerta dal punto di vista educativo/assistenziale e dal punto di vista finanziario;
 - c) provvede alla stipula di specifica convenzione per la gestione dell'accoglimento dell'aspirante utente presso la struttura individuata compatibilmente con le risorse disponibili.
6. La procedura descritta al punto 5 del presente Protocollo viene applicata anche nel caso in cui si debba procedere al trasferimento di un utente, già accolto presso uno dei Servizi Residenziali gestiti dal CAMPP, presso una struttura residenziale non gestita direttamente dal Consorzio.
7. Le persone, collocate in servizi non gestiti dal CAMPP per motivi legati unicamente all'indisponibilità di posti liberi, rimangono annotate in lista di attesa per permettere di realizzare, quando possibile, il loro accoglimento presso i servizi del Consorzio.